

Pisa, 16/05/07

Caro Consigliere Terrana,

sono stato molto contento di leggere la sua mail pubblicata sul sito Grotte.info, perchè è stata per me lo spunto per operare alcune riflessioni.

Premetto alcune informazioni, che pregherei venissero tenute in conto andando a leggere quanto seguirà:

- il sottoscritto non è iscritto ad alcun partito o movimento politico, pur tuttavia mi ritengo persona di formazione di Destra - nulla a che vedere con FI, AN, UDC, lega o partiti di estrema destra al di fuori della CDL - il mio pensiero è vicino ad una destra sociale, liberale e riformista, che persegue una economia sociale di mercato;
- il sottoscritto è ateo, riconoscendosi in quell'area denominata "ateismo debole", pur tuttavia non può certo dirsi relativista perchè riconosce l'esistenza di valori come concetti fondamentali (i "lanternoni" pirandelliani), e rispetta il Cristianesimo e la Chiesa Cattolica riconoscendo loro una fondamentale diffusione di civiltà dell'amore per gli individui, anche se non sempre riesce a dividerne alcune scelte (del resto la Chiesa è fatta da uomini che come tali possono sbagliare, e di periodi bui ce ne sono stati nella sua storia...).

Premesso ciò:

mi dispiace notare come ancora una volta, nelle questioni di importanza fondamentale per il vivere ed il convivere civile in società, si sia persa un'occasione di confronto basata sulla logica ma ci si sia arroccati su sovrastrutture di pensiero derivanti dalla appartenenza partitica o l'acritica adesione religiosa.

Art.29 della Costituzione della Repubblica Italiana:

"la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare."

La costituzione tutela un principio di natura, e rientra quindi in quell'aspetto giusnaturalistico del diritto: tutela la famiglia (in potenza o in atto, dato che non è detto che da un matrimonio nascano figli), cioè principalmente la prole e solo secondariamente i coniugi.

La proposta di legge sui "Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi" non equipara (giustamente, altrimenti sarei profondamente contrario) il matrimonio alla convivenza.

Il disegno di legge è finalizzato al riconoscimento giuridico alle "convivenze" (spiego: riconosce un oggetto di disciplina di diritto diverso dal matrimonio, che denomina convivenza!) che verranno iscritte nei registri anagrafici di ogni comune, con il conseguente riconoscimento di taluni diritti e doveri a seconda della rispettiva durata della convivenza:

- riconosce il diritto di assistenza per malattia o ricovero (art. 4);
- decisioni in materia di salute o in caso di morte (art. 5);
- permessi di soggiorno (art 6);
- assegnazione di alloggi di edilizia pubblica (art 7);
- successione nel contratto di locazione (art. 8);
- dopo tre anni, vengono riconosciuti i diritti e le tutele del lavoro (art 9);
- trattamenti previdenziali e pensionistici (art. 10);
- dopo nove anni, sono riconosciuti i diritti di successione (art 11).

Allego alla mail il testo del disegno di legge e le attuali norme vigenti sul matrimonio.

Permettetemi ora alcune considerazioni:

Il testo di legge sui Dico non mi trova del tutto favorevole, in particolare sono fortemente contrario agli articoli 6 e 7 e non del tutto favorevole all'articolo 10, sarei inoltre fortemente contrario a possibilità di adozione, anche per le coppie etero conviventi e non solo omosessuali.

Pur tuttavia non trovo affatto scandaloso che si tenti di legiferare in merito a un fenomeno che esiste, cioè la

convivenza. Insomma, trovo poco onesto intellettualmente il dire che la legge favorisce l'insorgere di un costume, poichè le leggi sono prodotti che la società istituisce per autoregolamentarsi sulle situazioni che man mano si presentano.

Per ciò che concerne la Chiesa Cattolica:

1. Il riconoscere ciò che è sotto gli occhi di tutti, e cioè che alcuni individui decidano di convivere assieme non implica assolutamente la non esistenza di Dio e quindi il Nichilismo. Io che nihilista (alla latina, nihil=nulla) forse potrei anche esserlo (solo in quanto ateo), non capisco come questo implichi necessariamente un relativismo.

O meglio, in realtà lo capisco benissimo:

Il relativismo sta nello scostarsi dal pensiero della Chiesa, che è un'istituzione fatta da uomini, o sta nello scostarsi dal pensiero di Gesù, che i cristiani ritengono figlio di Dio?

Quello che trovo veramente arrogante da parte della Chiesa, è questo tentativo di imporre anche a chi non crede ciò che potrebbe benissimo imporre solo a chi crede: basta imporre la scomunica a chi convive (eterosessuale o meno).

Tale atto non sarebbe affatto arrogante, ma giusto e dovuto: chi aderisce ad una Chiesa deve rispettarne dogmi e regole.

Il politico cattolico deve comportarsi come meglio crede, seguire i dettami della Chiesa per ciò che lo riguarda personalmente, ma nell'esercizio della politica, che è uno strumento laico (libera Chiesa in LIBERO STATO), deve tenere conto di tutte le esigenze dei cittadini, e non essere un prolungamento del braccio della CEI, che di dichiarazioni criminali ne ha fatte: come si fa ad equiparare le unioni tra persone all'incesto o alla pedofilia?

Notando che viene citato Hegel mi permetta delle doverose considerazioni:

Ciò che lei citava non è propriamente Hegel, ma solo una parte del suo pensiero ripresa dalla cosiddetta Destra Hegeliana.

In Hegel convivono tranquillamente la sfera rivoluzionaria ("tutto ciò che è razionale è reale"), secondo la quale tutto ciò che è giusto e logico deve essere realizzato, e la sfera conservatrice ("e tutto ciò che è reale è razionale"), secondo la quale le cose così come sono vanno bene, in quanto manifestazioni di una razionalità profonda. Ovviamente la seconda è stata ripresa dalla Destra Conservatrice, come giustificazione all'ostilità al cambiamento.

Vorrei però far notare che la scissione tra Destra e Sinistra nacque, ancor prima che sul versante politico, su quello religioso: la Destra, legata ai valori della religione e della Chiesa, tentò di fondare una scolastica hegeliana, ovvero un tentativo di apologizzare la religione cristiana attraverso i concetti dell'hegelismo.

Concludo dicendo che anch'io come lei non capisco il riconoscimento per le coppie etero, in effetti ritengo che sia stato fatto maggiormente per le coppie omosessuali, ma sinceramente il fatto che io non sia omosessuale e non abbia amici omosessuali non implica che mi debba ritenere contrario alla libera scelta di due persone che si amano e che vogliono convivere, e riconoscere loro il diritto di poter stare vicino in malattia o gestire il loro patrimonio in caso di morte (magari improvvisa per cui non c'è un testamento).

Non la capisco quando scrive: "Le leggi infatti, come sappiamo tutti, hanno un ruolo fondamentale nella collettività: creano nel lungo periodo una morale. Se ne era accorto già a suo tempo lo stesso Hegel che "tutto ciò che è legale è razionale"."

A. Le leggi non creano una morale, ma al massimo posso aumentare un fenomeno di costume, che è cosa ben diversa.

Il loro ruolo fondamentale è dettare delle regole per la società.

B. Ha parafrasato davvero male la frase di Hegel: casomai avrebbe dovuto scrivere tutto ciò che è <<"legale"= razionale>> è reale, perchè le leggi sono frutto della ratio dell'uomo (anche ammettendo una visione giusnaturalistica) e non sono la realtà.

Spero di non aver offeso persona alcuna nell'esprimere il mio pensiero.

Sarò felice di replicare a chiunque voglia scrivere, ma, per cortesia, senza scendere nella sterile polemica o scendere sul piano personale.

Solo dal confronto positivo e rispettoso degli altri la società si evolve.

Lecture consigliate:

Norberto Bobbio:

- La consuetudine come fatto normativo (1942)
- Giusnaturalismo e positivismo giuridico (1965)
- Studi hegeliani (1981)

Georg W. F Hegel:

- La scienza della logica, a c. di A. Moni, Bari, 1924
- Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, a c. di B. Croce, Bari, 1907, numerose riedizioni.
- Benedetto Croce, Saggio sullo Hegel, Bibliopolis, Napoli, 2006

Link utili:

Wikipedia:

<http://it.wikipedia.org/wiki/Hegel>

<http://it.wikipedia.org/wiki/Giusnaturalismo>

http://it.wikipedia.org/wiki/Norberto_Bobbio

<http://www.filosofico.net/hegel53962.htm>

<http://it.wikipedia.org/wiki/Ateismo>

Unione atei e agnostici razionalisti (UAAR):

<http://www.uaar.it/>

Saluti

Ciro A. Guido

ALLEGATI

LE LEGGI SUL MATRIMONIO

- LA COSTITUZIONE

art.29 della Costituzione: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio é ordinato sull'eguaglianza morale giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

CODICE CIVILE

Art.143.

Diritti e doveri reciproci dei coniugi.

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art.143bis.

Cognome della moglie. La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

Art.144.

Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Art.147.

Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Art.148.

Concorso negli oneri. I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo

esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

Disegno di legge: Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (DICO)

Articolo 1 - Ambito e modalità di applicazione

1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il primo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.

2. La convivenza di cui al comma 1 è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13 comma 1 lettera b, 21 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto per l'iscrizione, il mutamento o la cancellazione. E' fatta salva la prova contraria sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di cui all'articolo 2. Chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche.

3. Relativamente alla convivenza di cui al comma 1, qualora la dichiarazione all'ufficio di anagrafe di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia resa contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l'ha resa ha l'onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altro convivente; la mancata comunicazione preclude la possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge.

4. L'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge presuppone l'attualità della convivenza.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

6. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti "conviventi".

7. Il convivente non può avviare altra procedura anagrafica ai sensi dei commi 2 e 3.

Articolo 2 - Esclusioni

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone: a delle quali l'una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona con la quale l'altra conviveva ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti; b delle quali

l'una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a; c legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l'abitare in comune.

Articolo 3 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle disposizioni della presente legge, chiede l'iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente legge, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3000 a euro 10000.

2. La falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la nullità degli atti conseguenti; i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile.

Articolo 4 - Assistenza per malattia o ricovero

1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le modalita' di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell'altro convivente.

Articolo 5 - Decisioni in materia di salute e per il caso di morte

1. Ciascun convivente puo' designare l'altro quale suo rappresentante: a in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, per quanto attiene alle decisioni in materia di salute; b in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita' di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

2. La designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.

Articolo 6 - Permesso di soggiorno

1. Il cittadino straniero extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino italiano o comunitario, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, puo' chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite da apposito regolamento da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità e con il Ministro delle politiche per la famiglia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il cittadino dell'Unione europea, convivente con un cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, ha diritto all'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 9 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE.

Articolo 7 - Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto della convivenza di cui all'articolo 1 ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

Articolo 8 - Successione nel contratto di locazione

1. In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l'altro convivente puo' succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.

Articolo 9 - Agevolazioni e tutele in materie di lavoro

1. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l'accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.

2. Il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altro convivente può chiedere, salvo che l'attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa, in proporzione dell'apporto fornito.

Articolo 10 - Trattamenti previdenziali e pensionistici

1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.

Articolo 11 - Diritti successori

1. Trascorsi nove anni dall'inizio della convivenza, il convivente concorre alla successione legittima dell'altro convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. Il convivente ha diritto a un terzo dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se concorrono due o più figli. In caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la metà dell'eredità.
3. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi dell'eredità, e, in assenza di altri parenti entro il terzo grado in linea collaterale, l'intera eredità.
4. Al convivente, trascorsi almeno nove anni dall'inizio della convivenza, e fatti salvi i diritti dei legittimari, spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota spettante al convivente.
5. Quando i beni ereditari di un convivente sono devoluti all'altro convivente, l'aliquota sul valore complessivo netto dei beni prevista dall'articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stabilita nella misura del cinque per cento sul valore complessivo netto eccedente i 100.000 euro.

Articolo 12 - Obbligo alimentare

1. Nell'ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché durata almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. L'obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza ai sensi dell'articolo

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

1. I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i presupposti e le modalità dalle stesse previste.
2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle risultanze di cui all'articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui all'articolo 10 della presente legge.
3. Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all'articolo 1, comma 1, e le cause di esclusione di cui all'articolo 2.
4. In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella della iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale ed alla domanda di divorzio.
5. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell'ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge. 6. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.

Articolo 14 - Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per l'anno 2008 ed euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all'U.P.B. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.